



CITTÀ DI DESIO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI ESTERNI

***ALLEGATO alla deliberazione di G.C. n. 73 del 13.09.2011
di modifica del Regolamento
per il conferimento di incarichi individuali esterni,
approvato con deliberazione di G.C. n. 127 del 3/6/2008 e
già modificato con deliberazione Giunta Comunale n. 312 del 9.12.2008***

Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane

Piazza Giovanni Paolo II, 20832 Desio MB

e-mail: personale@comune.desio.mb.it

ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. *In applicazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs n.165/2001 il Comune di DESIO può ricorrere ad incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n.267/00.*

2. La disciplina del presente regolamento si applica anche alle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità previste dall'art.110, comma 6 del D. Lgs. n.267/2000 in quanto compatibili.

3. Le disposizioni seguenti non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. Rimane in ogni caso fermo il principio della autosufficienza organizzativa e il Comune di DESIO si impegna a svolgere le funzioni e i servizi di sua competenza con il proprio personale e pertanto solo qualora ricorrano circostanze eccezionali circoscritte nel tempo alle quali non si possa far fronte con le risorse in dotazione o che richiedano l'apporto di competenze non esistenti all'interno della struttura amministrativa è possibile ricorrere a tali forme di collaborazione.

5. E' necessario tener presente che tali forme di collaborazione costituiscono uno strumento straordinario a disposizione del Comune di DESIO per soddisfare esigenze qualificate e di natura temporanea. Pertanto i singoli Dirigenti valutano attentamente la possibilità di adottare soluzioni alternative e giustificano un eventuale ricorso a tali soluzioni contrattuali in ragione delle caratteristiche e delle finalità dei programmi da realizzare.

ART.2 – PREVISIONE DEI PROGETTI

1. Il Comune di DESIO individua, di norma annualmente, in sede di determinazione del bilancio e nel piano esecutivo di gestione, progetti specifici e determinati nonché le attività che, per loro natura, necessitano del contributo di esperti di particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria.

ART.3 – PRESUPPOSTI GIURIDICI

1. Il conferimento degli incarichi, di cui all'articolo precedente, avviene con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria, **nel rispetto dei criteri generali appositamente stabiliti dal**

Consiglio Comunale, in presenza dei seguenti presupposti:

a) *l'oggetto della prestazione deve:*

- **corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune di DESIO,**
- **corrispondere a obiettivi e progetti specifici e determinati;**
- **deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune di DESIO;**

b) il Comune di DESIO deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

2. Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove il "contatto sociale" con il Comune di DESIO sia sporadico. Tale collaborazione potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del Comune di DESIO.

3. La collaborazione coordinata e continuativa è sempre una prestazione di lavoro autonomo che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del Comune di DESIO, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

4. Il soggetto incaricato dovrà aver maturato adeguata esperienza ed essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria intendendosi, allo scopo del rispetto di tale secondo requisito minimo, che il predetto dovrà aver conseguito:

- diploma di laurea specialistica afferente le materie per le quali è richiesta particolare competenza, rilasciato secondo il nuovo ordinamento universitario italiano o equiparabile diploma previsto dal vecchio ordinamento dell'università oppure dall'ordinamento universitario del paese appartenente alla Comunità Europea da cui il concorrente proviene;
- diploma di laurea triennale se unito ad altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti;

5. Qualora non sia individuabile un corso di laurea specialistica, secondo quanto previsto dal comma 4, e considerato che deve essere assicurato il possesso di particolare e comprovata specializzazione nel settore specifico cui inerisce l'incarico, sarà tenuto per valido, in sostituzione, il massimo titolo di studio conseguibile per la stessa in Italia od equipollente per gli aspiranti appartenenti alla Comunità Europea, fermo restando che dovrà comunque trattarsi di alte professionalità non possedute dal personale interno al Comune e che operano da tempo nel settore di interesse, non acquisibili dallo stesso tramite corsi di riqualificazione a spese dell'ente, né dal Comune stesso mediante nuove assunzioni, in ragione, soprattutto, del carattere temporaneo e di breve durata del fabbisogno.

6. Inoltre, il soggetto, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, potrà essere individuato nell'ambito di attività che:

- a) **richiedono l'iscrizione in ordini o albi;**
- b) **rientranti nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.**

ART.4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE NEL CASO DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA COORDINATA E CONTINUATIVA

1. Obiettivi, progetti specifici e determinati sono funzionali alle attività istituzionali del Comune di DESIO.
2. Le forme di coordinamento devono essere espressamente individuate nel contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa.
3. Il contenuto della prestazione dedotta nel contratto non dovrà essere caratterizzata da elementarità e ripetitività. Il prestatore non dovrà essere utilizzato per una molteplicità di generiche attività estranee agli obiettivi definiti e/o ai progetti.
4. Il prestatore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa, nell'ambito di un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, gode di autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione.
5. Il compenso è correlato agli obiettivi e ai progetti specifici e/o determinati dedotti nel contratto.
6. Le prestazioni del collaboratore vengono svolte senza vincolo di subordinazione e quindi al di fuori dei sistemi organizzativi con vincoli gerarchici vigenti nell'ente. Le prestazioni sono comunque assoggettate ad un vincolo funzionale della prestazione che deve essere resa in sintonia con gli obiettivi definiti dal Comune di DESIO. L'incarico pertanto si confronterà periodicamente con il Dirigente od il Responsabile del Servizio competente per verificare che le prestazioni svolte ed i relativi

risultati ottenuti siano allineati con gli obiettivi richiesti e perseguiti dall'Amministrazione dell'ente.

7. Il collaboratore è esonerato dal rispetto di un orario di lavoro predeterminato e non ha diritto alle ferie ed ai congedi previsti a favore del personale dipendente. L'attività del collaboratore è esercitata presso gli Uffici del Comune di DESIO oppure in altro luogo da indicarsi puntualmente nel contratto.

8. Il collaboratore incaricato non avrà poteri gestionali autonomi e neppure di rappresentanza dell'ente.

9. Il Comune di DESIO s'impegna a valutare positivamente la possibilità di chiedere la sospensione dell'incarico nei casi di malattia, infortunio, maternità ed altri gravi motivi che impediscano all'incaricato di poter operare.

ART.5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE NEL CASO DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE

1. Le prestazioni di lavoro autonomo vengono svolte senza vincolo di subordinazione e quindi al di fuori dei sistemi organizzativi con vincoli gerarchici vigenti nell'ente.
2. Le prestazioni non sono neppure assoggettate ad un vincolo funzionale ma svolte in piena ed assoluta autonomia.
3. L'attività non potrà essere esercitata presso gli Uffici del Comune di DESIO, fatte salve le attività a carattere complementare ed istituzionale, necessarie per lo svolgimento dell'incarico per cui il lavoratore autonomo, benché occasionale dovrà utilizzare le attrezzature e gli impianti di cui dispone.
4. Il Comune di DESIO metterà a disposizione solamente le informazioni e la documentazione ritenuti necessari per lo svolgimento dell'incarico.

~~ART.6 - INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA OVVERO DI CONSULENZA~~ Soppresso.

ART.7 - LIMITI AGLI INCARICHI ESTERNI

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, è fissato nel bilancio preventivo del Comune di DESIO.

Il limite massimo di spesa deve essere fissato secondo criteri di razionalità e rapportato alle dimensioni dell'ente con particolare riguardo alla spesa per il personale.

2. La spesa per gli incarichi **deve** essere **improntata** al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa **stessa**. Eventuali deroghe a tale principio devono essere

analiticamente motivate negli strumenti di pianificazione dell'Ente.

3. L'organo di revisione contabile del Comune di DESIO accerta il rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. È in ogni caso escluso la tacita proroga, il tacito rinnovo dello stesso e in ogni caso una indeterminata durata.

5. La durata degli incarichi individuali non potrà essere superiore ad un anno, prorogabile in relazione ad accertate e motivate esigenze connesse al completamento dei progetti specifici e determinati di cui all'originale incarico.

6. Disposizioni del presente articolo non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni.

ART.8 - CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il Comune di DESIO può conferire incarichi individuali, nelle modalità dell'art.2, in via diretta, senza esperimento di procedure comparative purché sia eseguita attenta valutazione dei curricula dei candidati in rapporto alla congruità degli stessi rispetto alla professionalità richiesta ed in forma comparativa se superiori ad uno, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;
- d) attività di consulenza o formazione delle risorse umane rese necessarie da innovazioni normative, organizzative e/o tecnologiche da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative;
- e) incarichi derivanti da piani o programmi concordati anche con altri Enti che richiedono concerto nell'individuazione dell'incaricato.

2. E' comunque esclusa dalle procedure comparative, come sopra descritte,

l'individuazione di legali a cui è affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente.

3. Sono fatte salve, altresì:

- a) le consulenze legali, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento dell'incarico;
- b) le attività attribuite al portavoce, come da art.7 della L. n.150/2000;
- c) le attività specifiche nel campo psico-pedagogico, educativo e di sostegno, in relazione alla documentata e nota specialità del collaboratore;
- d) il responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- e) il medico competente in materia di tutela della salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

~~4. E' possibile, nell'ambito del presente articolo, ricorrere ad incarichi senza esperimento di procedura comparativa per importi non superiori a € 5.000,00. **soppresso**~~

ART.9 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Il conferimento dell'incarico individuale nelle modalità dell'art.2, è disposto dal Dirigente competente mediante stipulazione di un contratto nel quale sono specificati, quali elementi essenziali, la durata, il luogo, l'oggetto, le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, nonché il compenso della collaborazione.

2. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite le specifiche clausole inerenti all'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

2-bis. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

3. L'affidamento d'incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4. L'affidamento dell'incarico deve essere preceduto da un accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del dirigente competente, sull'assenza di servizi o di professionalità, interne all'ente, che siano in grado di adempiere l'incarico.

5. I soggetti cui possono essere conferiti gli incarichi sono:

- a) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitando di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
- b) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non

- necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
- c) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - d) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

ART.10 – PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il conferimento dell'incarico avviene di norma mediante procedura comparativa tra i candidati, effettuata sulla base delle competenze degli stessi e la complessità organizzativa e progettuale richiesta dalla natura dell'incarico.

2. La procedura comparativa deve prevedere:

- a) pubblicazione di un avviso di selezione nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, la durata, i requisiti di ammissibilità, i criteri di valutazione dei candidati;
- b) produzione del curriculum vitae da parte dei candidati interessati;
- c) selezione da parte di una commissione composta dal Segretario Generale, dal Dirigente del settore interessato al conferimento dell'incarico e da un dipendente di ruolo con funzioni di segretario verbalizzante;
- d) approvazione della graduatoria finale di merito, predisposta dalla commissione sulla base degli esiti della valutazione.

3. La procedura, di cui al comma precedente, deve concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di selezione.

ART.11 – MODALITA' DI SELEZIONE

1. La commissione, di cui al comma precedente, effettua la selezione mediante:

- a) valutazione dei titoli ovvero comparazione degli stessi al fine di accertare la maggiore coerenza delle professionalità con l'oggetto e la natura dell'incarico;

oppure

- b) valutazione dei titoli e svolgimento di un colloquio finalizzato ad approfondire le competenze possedute dal candidato in relazione all'oggetto e alla natura dell'incarico.

2. La Commissione attribuisce un punteggio massimo finale di 10/10 così ripartito:

- modalità selettiva a): Titoli: 10/10
- modalità selettiva b): Titoli: 5/10 - colloquio: 5/10

ART.12 - ASPETTI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI

1. Gli eventuali obblighi d'iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla Legge n. 335/1995 sono a carico esclusivo del soggetto incaricato che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Ente Committente.

2. Gli eventuali obblighi d'iscrizione all'I.N.A.I.L. sono a carico esclusivo dell'Ente Committente che è tenuto a darne informazione al titolare dell'incarico.

3. Il soggetto incaricato è tenuto a darne idonea certificazione all'Ente Committente delle deduzioni fiscali eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.

ART.13 - EROGAZIONE DEL COMPENSO

1. Il compenso viene erogato, nel rispetto della normativa fiscale, assistenziale e previdenziale vigente, a seguito di accertamento da parte del Dirigente del Settore interessato della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

2. Al termine della prestazione il prestatore è tenuto a presentare al Dirigente del Settore una relazione finale sul lavoro svolto.

ART.14 - RILEVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 587, L. n. 296 del 27/12/2006, alla circolare n. 5 del 21/12/2006, all'articolo 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 ed alla direttiva n. 1/2007 Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, deve essere fornita informativa, da parte dei soggetti conferenti, al competente ufficio incaricato degli adempimenti di cui sopra, comprendente tutti gli elementi oggetto di rilevazione.

2. Il Comune di DESIO pubblica sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

3. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

4. Gli atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di importo superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi a cura del Dirigente che ha sottoscritto il contratto di collaborazione alla sezione regionale della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

ART.15 – ESCLUSIONI

1. Il presente regolamento non si applica ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla L. n.144/1999 e alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese e/o di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa.

ART. 15 bis

Estensioni

1. Le società in house debbono osservare le norme contenute nel presente Regolamento.

2. I provvedimenti di incarico di importo superiore a 20.000,00 euro, al netto di IVA, devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.

Tale norma trova applicazione anche nei riguardi delle aziende speciali costituite in applicazione dell'Art. 114 del T.U.E.L.

ART.16 - DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale e/o coordinata e continuativa.

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sono trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.